



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche di Siracusa e provincia

Ai Coordinatori didattici delle Scuole
paritarie di Siracusa e provincia

e, p.c. Al Direttore Generale dell'USR Sicilia

Oggetto: Normativa vigente in materia di certificazione medica per la riammissione degli alunni nelle Istituzioni scolastiche al termine del periodo di malattia – Chiarimenti.

A seguito delle numerose richieste pervenute, in ordine alla normativa attualmente vigente in materia di certificazione medica per assenze scolastiche per cause sanitarie diverse dall'infezione da Covid-19, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Come è noto, con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in legge 19 maggio 2022, n. 52, sono state adottate *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*. Lo stato di emergenza, deliberato il 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, è cessato in tale data e conseguentemente devono intendersi superate, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa sopra richiamata, le disposizioni speciali in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Con circolare prot. n. 1998 del 19/08/2022, il Ministero dell'Istruzione ha fornito un quadro di sintesi della normativa e delle indicazioni nazionali vigenti in materia di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico, con particolare riferimento alle azioni di prevenzione da attuare per l'a.s. 2022/2023.

Per quanto concerne la Regione Sicilia, in ragione dell'attuale quadro normativo e delle indicazioni rese dal Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, si ritiene che non risulti più applicabile il Decreto inter assessoriale n. 1019 del 11.11.2020, adottato dall'Assessore regionale alla Salute d'intesa con l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale, e avente a oggetto le *“Procedure per la riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai limiti previsti dall'art. 3, L.R. n. 13/2019”*.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

Dunque, la normativa di recepimento del d.m. n. 80/2020, che prevedeva l'obbligo di certificazione medica per assenze superiori ai 3 giorni per gli alunni di età compresa tra 0 e 6 anni, deve ritenersi superata.

L'Ufficio ritiene che, per l'anno scolastico 2022/23, trovi applicazione generalizzata la previgente disciplina di cui alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (collegato al d.d.l. n. 476/2019), il cui art. 3 sancisce l'obbligo di certificazione per le assenze superiori ai 10 giorni.

Allo stato, dunque, fatte salve le ipotesi in cui i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, l'obbligo di esibizione della certificazione medica sussiste per le sole assenze di durata superiore a 10 giorni e deve ritenersi valevole per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, senza distinzione tra i diversi livelli del sistema educativo e di istruzione.

La Dirigente dell'Ufficio X-A.T. Siracusa

Angela Fontana

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 33/2019